

Chiesa e ruolo dei laici

Sacra potestas per tutti?

La sacra potestas è l'unico modo in cui i laici possono partecipare al governo della Chiesa? L'interrogativo è emerso recentemente con forza nel dibattito teologico e canonico: non solo perché «da qualche decennio molti laici sono impegnati nel lavoro pastorale, e negli ultimi anni alcuni di loro hanno raggiunto posizioni di responsabilità diocesana», ma soprattutto a motivo delle «recenti nomine nella curia romana» (con il supporto della nuova costituzione *Praedicate Evangelium*), che suggeriscono appunto una partecipazione alla sacra potestà finora riservata esclusivamente ai chierici. In questo saggio s'identifica la natura di questa sacra potestà nel Vaticano II. Il Concilio ha infatti messo in evidenza la trilogia delle funzioni profetica, sacerdotale e regale (*tria munera*) conferite dalla consacrazione episcopale, valorizzando un linguaggio piuttosto teologico senza squalificare quello giuridico basato sul binomio «potestà d'ordine» e «potestà di giurisdizione» ancora presente nel *Codice di diritto canonico* del 1983. È dunque legittimo chiedersi se, per considerare la partecipazione dei laici al governo delle comunità, anziché partire dalla «sacra potestà» (dei chierici), non si debba partire dalla comunità ecclesiale e dalla sua missione, cioè dalla sua *cura animarum*.

Da qualche decennio molti laici sono impegnati nel lavoro pastorale, e negli ultimi anni alcuni di loro hanno raggiunto posizioni di responsabilità diocesana, soprattutto come membri del consiglio episcopale o semplicemente come delegati episcopali. Le recenti nomine nella curia romana suggeriscono anche una partecipazione alla *sacra potestas*, la «sacra potestà», finora riservata esclusivamente ai chierici. Si pone quindi la questione se la *sacra potestas* sia l'unico modo per i laici di partecipare al governo della Chiesa.

Per rispondere a questa domanda,¹ intendo innanzitutto definire la natura e la portata di questa *sacra potestas* nel Vaticano II. Ora, il Concilio ha messo in evidenza la trilogia delle funzioni profetica, sacerdotale e regale conferite dalla consacrazione episcopale, valorizzando un linguaggio piuttosto teologico ma senza squalificare il linguaggio giuridico, basato sul binomio «(potestà di) ordine» e «(potestà di) giurisdizione», che, come un sommergibile, è riemerso nel *Codice di diritto canonico* del 1983 (d'ora in poi: *CIC 1983*).

A questo punto, sarà necessario chiedersi se, anziché partire dalla *potestas* (dei chierici), non si debba partire dall'*Ecclesia*² e dalla sua missione – cioè dalla sua *cura animarum* – per considerare la partecipazione dei laici al governo delle comunità.

Non mi occupo qui della partecipazione dei laici agli organi sinodali come il sinodo diocesano (can. 460), il consiglio pastorale diocesano (can. 511) o il consiglio pastorale parrocchiale (can. 536) o altre assemblee previste dal diritto particolare. Non è quindi dal punto di vista della corresponsabilità battesimale di tutti o della sinodalità ecclesiale che considero la loro partecipazione, ma dal punto di vista della loro collaborazione ministeriale, cioè formalmente come ministri della Chiesa, sia come chierici propriamente detti, sia come laici missionari che hanno ricevuto un ministero, istituito o meno, o una funzione ecclesiastica (lat. *munus*) o, in particolare, un ufficio (lat. *officium*, cf. can. 145).

Le citazioni esplicite della *sacra potestas* al Vaticano II

L'espressione «*potestas sacra*» è citata esplicitamente tre volte nei testi del Vaticano II. Potrebbe essere rinvenuta nell'una o nell'altra occorrenza del sostantivo *potestas* senza specificazioni, soprattutto quando è riferito a Cristo (o a Dio); in questo modo potrebbe anche essere collegata alla sua *auctoritas*. Questo mi porterà a rilevare l'una o l'altra citazione implicita della *sacra potestas*, allorché essa viene presentata come data da Cristo agli apostoli e trasmessa dallo Spirito Santo ai loro successori.

La prima citazione esplicita dell'espressione si trova nel capitolo II della costituzione *Lumen gentium* sulla Chiesa (d'ora in poi: *LG*), subito dopo aver fatto riferimento a Cristo, sommo sacerdote (lat. *pontifex*), e ai battezzati consacrati a un sacerdozio santo (lat. *sacerdotium sanctum*: *LG* 10a; *EV* 1/311), e aver affermato l'ordinazione reciproca del sacerdozio comune e del sacerdozio ministeriale, senza trascurare la differenza essenziale tra di essi; ciascuno partecipa, a suo modo, all'unico sacerdozio di Cristo (*LG* 10b; *EV* 1/312).

I padri conciliari affermano poi che «colui che ha ricevuto il sacerdozio (letteralmente «sacerdote ministeriale», lat. *sacerdos ministerialis*) gode di una potestà sacra (lat. *potestate sacra*) per formare e guidare il popolo sacerdotale (lat. *sacerdotale populum*), per compiere, nel ruolo di Cristo (lat. *in persona Christi*), il sacrificio eucaristico e per offrirlo a Dio a nome di tutto il popolo (lat. *nomine totius populi*: *LG* 10b). I termini latini *sacerdotium* e *sacerdotale* includono sia i vescovi sia i presbiteri, purché i loro rispettivi ministeri siano compresi in relazione all'eucaristia ed esercitino il loro ministero al servizio del popolo sacerdotale (lat. *populum sacerdotale*) o del proprio sacerdozio regale (lat. *sacerdotium regale*).

Il quadro di riferimento di questa *potestas sacra* è proprio in relazione a questo triplice sacerdozio (lat. *sacerdotium*), quello di Cristo, quello comune a tutti i fedeli (o popolo regale) e quello proprio dei ministri (sacerdoti ministeriali). La *potestas sacra* è dunque qui considerata in riferimento al culto cristiano: quello del sacrificio di Cristo, quello dei fedeli che contribuiscono all'offerta dell'eucaristia (lat. *in oblationem eucharistiae concurrent*) e quello di coloro che esercitano il ministero sacerdotale.³

Quest'ultimo è dunque riferito al culto ma non è ridotto a esso, poiché lo stesso testo afferma che questo ministero «forma e guida» (lat. *efformat et regit*) il popolo sacerdotale (*LG* 10b). La menzione della «formazione» e del «governo» del popolo viene addirittura anteposta a quella del culto! La *sacra potestas* include quindi la dimensione pastorale della guida del popolo di Dio. Questo aspetto merita di essere sottolineato.

Allo stesso modo, va sottolineato che l'espressione «nel ruolo di Cristo» (lat. *in persona Christi*) si riferisce al fatto di «fare» (lat. *conficere*) il sacrificio eucaristico, designando ciò che appartiene al presbitero (o al vescovo) mentre i fedeli laici «offrono» (lat. *offerunt*: *LG* 11a; *EV* 1/313), ciascuno prendendo la propria parte originale nell'azione liturgica (*LG* 11a).⁴

L'azione *in persona Christi* in senso stretto ha il suo *Sitz im Leben* nel *conficere eucharistiam* dei presbiteri (e dei vescovi) che presuppone sempre l'offerta di tutti i fedeli, presbiteri (e vescovi) compresi, l'azione eucaristica che li fa entrare nell'unico sacrificio di

Cristo che li restituisce in grazia, «per mezzo di lui, con lui e in lui».⁵

La *potestas sacra* non si limita quindi all'azione *in persona Christi* nell'eucaristia. Riguarda l'intero ministero dei presbiteri (e dei vescovi) che costruisce e guida il popolo di Dio, modellandolo come corpo ecclesiale di Cristo, abitato dal suo Spirito. Il ministero dei presbiteri (e a maggior ragione dei vescovi) partecipa «all'autorità (lat. *auctoritas*) con cui Cristo stesso edifica, santifica e governa il suo corpo» (*Presbyterorum ordinis* [d'ora in poi *PO*; *EV* 1/1246], n. 2c, corsivo mio).⁶

La seconda menzione esplicita dell'espressione *potestas sacra* si trova all'inizio del capitolo III di *LG*, su «La costituzione gerarchica della Chiesa». Viene dopo l'affermazione dell'istituzione da parte di Cristo di vari ministeri «per fornire al popolo di Dio pastori e mezzi per la sua crescita» (lat. *ad populum Dei pascendum semperque augendum*: *LG* 18a; *EV* 1/328). I padri conciliari si riferiscono quindi ai «ministri che hanno la sacra potestà» (lat. *qui sacra potestate polent*: *LG* 18a). Lo scopo di questa istituzione è servire il popolo di Dio affinché i fedeli possano raggiungere la salvezza (cf. *LG* 18a).

Questi ministri seguono l'invio da parte di Cristo degli apostoli (i Dodici, con a capo Pietro: *LG* 18b, cf. 19) e l'istituzione dei loro successori, i vescovi pastori, fino alla fine dei secoli (*LG* 18b, cf. 20). Si può quindi legittimamente dedurre che i vescovi siano inclusi tra i ministri con potestà sacra. E si può presumere, come attesta quanto segue, che anche i presbiteri detengano questa sacra potestà (cf. *LG* 10b).

La sacra potestà è intesa come una potestà trasmessa da Cristo ai suoi apostoli «che partecipano alla sua potestà» (lat. *ut suae potestatis participes*: *LG* 19; *EV* 1/330) e da questi ai loro successori, i vescovi, per il «ministero della comunità» con l'aiuto dei presbiteri e dei diaconi (*LG* 20c), cioè per il servizio del popolo di Dio, «il gregge che essi presiedono al posto di Dio (lat. *loco Dei praesidentes gregi*), di cui sono pastori attraverso il magistero dottrinale, il sacerdozio del culto sacro, il ministero del governo» (*LG* 20c; *EV* 1/333).⁷ Siamo ovviamente nell'ordine delle norme ministeriali secondo la sequenza riferita sia a Cristo sia al dono dello Spirito, a partire dalla quale il racconto conciliare del collegio degli apostoli che lascia il posto al collegio dei vescovi articola i Dodici apostoli (*LG* 18s), i loro successori i vescovi (*LG* 20ab) e i loro collaboratori (*LG* 20c).⁸

La terza menzione della *potestas sacra* appare in questo stesso capitolo III della *Lumen gentium*, quando si tratta del *munus regendi* dei vescovi. Il brano inizia riferendosi ai vescovi «preposti alle Chiese particolari» – in altre parole, ai vescovi diocesani – come «vicari e legati di Cristo»⁹ e tratta del loro ministero di di-

rezione (lat. *regunt*), facendo riferimento all'enciclica *Mystici corporis* di Pio XII. Vale la pena di citare: «I vescovi governano [le Chiese particolari a loro affidate] come vicari e legati di Cristo, con il loro consiglio, il loro incoraggiamento, il loro esempio, ma anche con la loro autorità e con l'esercizio della sacra potestà» (*LG* 27a; *EV* 1/351).

Si può notare che la *sacra potestas* è legata al concetto di autorità, ed entrambi sono enunciati dopo le altre modalità che sono piuttosto di ordine morale, ossia il consiglio, l'incoraggiamento e l'esempio. La *sacra potestas*, tuttavia, deve essere esercitata solo in relazione all'«edificazione del gregge nella verità e nella santità», come sostiene la citazione biblica (*LG* 27a; *EV* 1/351 cf. *Lc* 22,26s).

Si tratta di norme ministeriali che derivano dall'autorità originaria di Cristo e dal dono del suo Spirito:¹⁰ i vescovi sono i vicari di questa autorità, la cui «potestà» non può essere concepita e, soprattutto, non può essere esercitata senza l'autorità di Cristo.

I padri conciliari parlano poi di questa *potestas* senza specificazioni (*LG* 27b) esercitata personalmente in nome di Cristo (lat. *nomine Christi*) descrivendola in termini canonici come una potestà «propria, ordinaria e immediata» (*LG* 27; *EV* 1/351).¹¹ Ricordano che la sua attuazione è regolata dall'autorità suprema (*LG* 27).

Infine, fanno notare che questa *potestas* «onnicomprensiva» si dispiega in tre registri: la potestà «di legiferare, di pronunciare le leggi e di amministrare ciò che riguarda l'ordine del culto e l'apostolato» (cf. *LG* 27a; *EV* 1/351), e che, in termini più rigorosi, il diritto canonico distingue tra potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria.¹² Qui troviamo ciò che fa parte della disciplina canonica in materia di... potestà di giurisdizione dei vescovi diocesani.¹³

In altre parole, la terza menzione di *sacra potestas* finisce per riferirsi alla potestà di giurisdizione che il *CIC 1983* preferisce chiamare «potestà di governo» (cann. 129-144).¹⁴

Che cosa possiamo concludere da queste tre menzioni esplicite della *sacra potestas* nel Vaticano II? Non sono semanticamente univoche. L'espressione può infatti designare l'autorità o la potestà ricevuta da Cristo dagli apostoli e poi dai loro successori (cf. *LG* 18a); si tratta di una potestà spirituale il cui ambito non si riduce però al culto (cf. *LG* 10b), ma riguarda l'intero ministero «sacerdotale» dei presbiteri e dei vescovi e, per questi ultimi (cf. *LG* 27a), include la potestà di giurisdizione, nel suo triplice registro legislativo, esecutivo e giudiziario (cf. *LG* 27b).

Dalla *gratia Spiritus Sancti* ai *tria munera*

È soprattutto a partire da *LG* 18a che il concetto di *potestas* viene riferito a ciò che è stato trasmesso da



Cristo agli apostoli (cf. LG 19) e comunicato dallo Spirito Santo ai loro collaboratori, poi ai loro successori (cf. LG 20a; attraverso la speciale effusione dello Spirito: LG 21b). I padri conciliari fanno riferimento al «dono spirituale» (lat. *donum spirituale*: LG 21b; EV 1/335), trasmesso ai collaboratori degli apostoli mediante l'imposizione delle mani, riferendosi qui a 1Tm 4,14 e 2Tm 1,6s). Questo *donum spirituale* può essere paragonato alla *potestas sacra*, se consideriamo che si tratta della stessa realtà espressa in registri diversi, uno piuttosto teologico, l'altro con una connotazione più giuridica.

Parlando della sacramentalità dell'episcopato e dell'effetto della consacrazione episcopale, i padri conciliari non menzionano esplicitamente la *sacra potestas*. Ma invece, oltre alla menzione del *donum spirituale* di cui sopra (LG 21b), si parla della grazia dello Spirito Santo che viene conferita dalla consacrazione episcopale (LG 21b). È questo che unisce il neoeletto al corpo episcopale e allo stesso tempo gli conferisce la «pienezza del sacramento dell'ordine» (LG 21b; EV 1/335). In precedenza, era il papa che, in virtù della *plenitudo potestatis* ricevuta da Cristo, integrava i nuovi eletti nel *corpus episcoporum*. Per inciso, va notato che questo regolamento ministeriale del XIII secolo è diventato oggetto di riconsiderazione dottrinale nel contesto contemporaneo.

LG 21b abbandona così il registro della *potestas* che prima era intesa in termini di potestà di giurisdizione. Inoltre, i padri conciliari introducono un'altra concettualizzazione, quella dei *tria munera*, per designare ciò che si riceve attraverso la consacrazione episcopale. Queste funzioni o uffici (lat. *munus, -eris*; plurale *munera*) riguardano la santificazione (*munus sanctificandi*), l'insegnamento (*munus docendi*) e il governo (*munus regendi*).

Forgiata da Giovanni Calvino nel XVI secolo, convogliata nella teologia riformata da cui è passata alla teologia cattolica alla fine del XVIII secolo, questa trilogia è stata accolta dai teologi cattolici nel XIX secolo ed è diventata una delle linee principali della dottrina del Vaticano II per indicare il mistero di Cristo, descrivere la missione del suo corpo ecclesiale, qualificare la vocazione di tutti i battezzati e caratterizzare il ministero di pastori, vescovi e presbiteri.¹⁵

Questa trilogia non va assolutizzata, ma rimane uno dei tasselli fondamentali dell'architettura dei testi del Vaticano II. Le tre funzioni devono essere comprese congiuntamente e nella loro reciproca interazione.¹⁶ Y. Congar ha parlato di uno «schema descrittivo» che non ha portato a una teoria sulla distinzione delle potestà tra (potestà di) ordine e (potestà di) giurisdizione,¹⁷ avendo il Concilio optato piuttosto per una visione unitaria del ministero pastorale che integra la triplice funzione sacerdotale, profetica

e regale (esercitata in nome) di Cristo (e con la sua autorità). Questa triplice funzione *natura sua*, tuttavia, può essere «esercitata solo nella comunione gerarchica con il capo del collegio e i suoi membri» (LG 21b; EV 1/335).

Come promemoria, prima del voto sulla questione della consacrazione episcopale, la *Nota explicativa praevia* alla *Lumen gentium* (d'ora in poi *NEP*), voluta da papa Paolo VI e presentata dal card. P. Felici, segretario generale del Concilio, aveva precisato che «si usa volutamente il termine *funzioni* (*munera*) e non quello di *potestà* (*potestates*), perché quest'ultima potrebbe essere intesa come una potestà capace di essere esercitata in atto» (*NEP* 2b; da notare che è lo stesso Felici a sottolineare i termini in latino). La *NEP* aggiunge poi: «Ma perché tale potestà possa essere esercitata, deve esserci una determinazione canonica o giuridica (lat. *canonica seu iuridica determinatio*) da parte dell'autorità gerarchica» (*NEP* 2b). Ciò richiede la comunione gerarchica (in corsivo nel testo originale, *NEP* 2c) come comunione organica con il capo e i membri del collegio episcopale.

La consacrazione episcopale fornirebbe così una partecipazione ontologica ai *tria munera Christi* per la cui attuazione (lat. *executio*) la missione canonica è indispensabile nel quadro della comunione gerarchica. L'ordinazione ha valore di causa efficiente (*NEP* 2a, *vi consecrationis episcopalis*); la missione canonica ne è piuttosto una determinazione (*NEP* 2a, *communione hierarchica*). Entrambe sono richieste, ma su registri diversi (cf. *NEP* 2a).

Sulla base dei dibattiti conciliari, si concorda sul fatto che il Vaticano II non ha voluto risolvere la questione dell'origine di questa potestà liberamente esercitabile (lat. *potestas ad actum expedita*) che abilita all'episcopato: è immediata in virtù della consacrazione episcopale o mediata attraverso la missione canonica ricevuta dal papa?¹⁸ Va notato che il Vaticano II ha messo in stretta relazione i *tria munera* ricevuti nella consacrazione episcopale e la *potestas sacra* senza identificarli.

Dal Vaticano II al Codice del 1983

Dopo il Concilio, la dottrina canonica non è giunta a una posizione comunemente condivisa sul ruolo della missione canonica in relazione alla *sacra potestas* ricevuta con l'ordinazione episcopale: serve ad assegnare un luogo per l'esercizio di questa potestà, all'assegnazione di una diocesi o di altre funzioni? Oppure conferisce una quota di potestà che può essere pienamente acquisita solo attraverso di essa?¹⁹

Emergono quindi almeno due orientamenti generali: la missione canonica libera l'esercizio dei *tria munera* insiti nell'ordinazione, mentre la *potestas* da essa conferita la richiede *formaliter*? O la missione

canonica, invece, costituisce una determinazione estrinseca nella sostanza, distinta materialmente dall'ordinazione.²⁰

Il *Codice di diritto canonico* del 1983 integra la dottrina conciliare dei *tria munera*, senza determinare la funzione della missione canonica. Non riprende l'espressione *sacra potestas* intesa come concetto unitario per significare, attraverso la missione canonica, ciò a cui la consacrazione episcopale dà diritto. Tuttavia, mantiene l'uso della distinzione tra *potestas ordinis* e *potestas iurisdictionis*. I vescovi, i presbiteri e i diaconi sono abilitati dalla loro ordinazione a compiere gli atti sacramentali dei rispettivi ministeri. La *potestas ordinis* è la potestà insita nella recezione del sacramento dell'ordine.²¹

Per i vescovi diocesani (e i prelati assimilati, cf. cann. 370s), questa potestà che deriva dall'ordinazione è accompagnata, attraverso la missione canonica, dall'attribuzione di una Chiesa particolare (lat. *assignatio subditorum*: *NEP* 2). In questo caso, la determinazione giuridica operata dalla missione canonica (*NEP* 2) rilascia o conferisce – a seconda della funzione ad essa riconosciuta – la potestà di governo che è anche chiamata potestà di giurisdizione (lat. *potestas iurisdictionis seu regiminis*: can. 129, § 1), inerente al suo ministero di vescovo diocesano²² e qualificata come ordinaria, propria e immediata (cf. can. 381, § 1).²³

Il vescovo diocesano (compreso il vescovo di Roma, anche in quanto papa rispetto alla curia) possiede la potestà di governo o di giurisdizione in *proprio* in virtù dell'ufficio (di vescovo diocesano o di papa) conferitogli; può dividerla in due modi. O il vescovo diocesano la concede attraverso un ufficio specifico a cui è legato, ad esempio l'ufficio di vicario generale (can. 477) o quello di vicario episcopale (can. 477), i cui titolari la possiedono in modo «ordinario» come il vescovo diocesano, ma «vicario» (can. 131, § 1). Oppure concede la potestà di governo o di giurisdizione in modo delegato, cioè conferendola alla persona senza la mediazione di un ufficio (can. 131, § 1).

Il *CIC 1983* sostiene che solo i chierici sono legittimati a esercitarla (lat. *habiles sunt*: can. 129, § 1),²⁴ ma afferma comunque – e questa è una novità rispetto al *Codex juris canonici* del 1917 (d'ora in poi: *CJC 1917*) – che i fedeli laici possono cooperare al suo esercizio (lat. *in exercitio eiusdem potestatis cooperari possunt*: can. 129, § 2).²⁵

Il legame tra ordinazione e giurisdizione rimane un principio essenziale dell'organizzazione della Chiesa. Questo legame è certamente innegabile. Ma è solo un principio, non *il* principio, perché i fatti dimostrano che nemmeno tutto il governo della Chiesa poggia esclusivamente sulla sacra potestà.

Il *CIC 1983* fa quindi eco al Vaticano II per quanto riguarda la «collaborazione più immediata [dei laici]

con l'apostolato gerarchico» (lat. *ad cooperationem magis immediatam*: *LG* 33c) e le funzioni (lat. *munia*) loro affidate «che toccano più da vicino i doveri dei pastori» (lat. *quae propius cum officiis pastorum coniuncta sunt*: *Apostolicam actuositatem* [d'ora in poi *AA*], n. 24f; *EV* 1/1006).²⁶

In questo senso, c'è stato un progresso significativo dal concilio Vaticano II al *CIC 1983*. Nel diritto vigente i laici, e quindi le donne, possono collaborare all'esercizio della potestà di giurisdizione dal punto di vista giudiziario come giudici ecclesiastici laici (can. 1421, § 2): questa disposizione è stata recentemente estesa.²⁷

Senza partecipare alla potestà di giurisdizione propriamente detta, le donne battezzate possono essere nominate cancelliere (cf. cann. 482 e 483) o delegate episcopali secondo le disposizioni del diritto particolare delle diocesi, o anche far parte del consiglio episcopale (che, a rigore, è composto solo dai vicari generali e dai vicari episcopali, cf. can. 473, § 4).

Poi ci sono quei laici, spesso donne, che non solo sono membri dei consigli episcopali, ma che il vescovo diocesano ha nominato «missionari» per collaborare strettamente con il suo ministero episcopale. In tutti questi casi non vi è alcuna partecipazione formale alla potestà di giurisdizione. Invece, questi laici sono più strettamente associati al governo della diocesi attraverso un ufficio costituito per decreto e conferito dal vescovo diocesano o da qualsiasi altra autorità competente, specialmente a livello della Chiesa universale.²⁸

Perché complicare le cose quando si possono rendere semplici?

A livello di diocesi – e, *mutatis mutandis*, all'interno della curia romana – sono poche le persone, soprattutto presbiteri, ma non solo, che partecipano alla giurisdizione episcopale, a livello sia esecutivo sia giudiziario. Alla luce del diritto vigente e della teologia che sta alla base del ministero episcopale, dobbiamo persistere nell'estendere questa possibilità di attribuire, in modo vicario o delegato, la *iurisdictio episcopalis*?

Perché, in ultima analisi, questa *potestas* è quella del pastore della diocesi, che condivide con i suoi stretti collaboratori, ma non oltre. Per la cronaca, anche i parroci non godono di una potestà di giurisdizione/governo propriamente detta, eppure, in virtù della loro ordinazione e del loro ufficio, sono preziosi collaboratori del vescovo diocesano!

Nel considerare una maggiore partecipazione dei laici al governo della Chiesa, non dovremmo forse partire dall'*Ecclesia* e dalla sua missione, cioè dalla sua *cura animarum*, cioè dalla sua preoccupazione e dal suo impegno a comunicare il Vangelo come la buona novella dell'amore di Dio per tutti gli esseri umani? Questo è ciò che si intende con il concetto di cura pastorale.

In senso lato – e questo è il senso predominante negli ultimi decenni – la pastorale può essere vista come l'azione dell'intera comunità e dei suoi membri nella loro diversità. È infatti l'*Ecclesia* a fornire la *cura animarum*: la comunità e i suoi membri devono prendersi cura l'uno dell'altro, farsi carico l'uno dell'altro per essere, diventare e rimanere cristiani attraverso l'ascolto del Vangelo, la celebrazione dei sacramenti e la testimonianza comune a servizio dei propri fratelli e sorelle in umanità. In senso lato, la *cura animarum* è la responsabilità di tutti i fedeli gli uni verso gli altri e verso ogni essere umano, in virtù del loro battesimo e dei loro carismi propri. Così, come popolo di Dio, i fedeli sono segno e lievito del regno di Dio che viene (cf. *LG* 13a.d parte finale; 31b; *Gaudium et spes* [d'ora in poi *GS*], n. 40 § 2).

In senso stretto, la cura pastorale appartiene ai pastori e, più in generale, ai ministri che sono stati chiamati, investiti e inviati per disporre la comunità ecclesiale alla missione.²⁹ Questo è ciò che il latino ecclesiastico esprime con *cura pastoralis*.³⁰ A questo proposito, mi piace citare il canonista francese Émile Jombart, che una volta ha definito la *cura animarum* in questi termini: «Per cura d'anime (*cura animarum*) si intende, nel diritto canonico, l'obbligo di giustizia che alcuni presbiteri, in virtù dei loro uffici,

hanno di amministrare l'assistenza religiosa (sacramenti, servizi divini, catechismo e predicazione, sepoltura ecclesiastica...) a determinati gruppi di fedeli. La carità esige che ogni fedele, e in particolare ogni presbitero, aiuti le altre anime a raggiungere la salvezza e la santificazione; ma i titolari di alcuni uffici ecclesiastici hanno doveri di giustizia molto più precisi e rigorosi nei confronti delle anime a loro specialmente affidate, verso le quali portano una grave responsabilità».³¹

L'obbligo della carità incombe su tutti i fedeli in virtù del loro battesimo e secondo i rispettivi carismi. Lo esercitano «in nome della loro fede», come parte della corresponsabilità battesimale di tutti. In senso più ampio, la cura pastorale o *cura animarum* – preoccupazione per gli altri, attenzione alle persone, cura delle anime o cura delle persone – è quindi responsabilità di tutti i fedeli, gli uni verso gli altri e verso ogni essere umano. È tale, ad esempio, l'impegno dei parrocchiani a sostenere il lavoro e la diffusione della parrocchia, ma anche a vivere e testimoniare il Vangelo nelle varie dimensioni della loro vita.

Anche i laici si fanno carico della cura delle anime

L'obbligo di giustizia incombe ai ministri ordinati, ai ministri istituiti e agli altri ministri della Chiesa

¹ Domanda che mi è stata posta, per la prima volta, nel contesto di un gruppo di ricerca di teologi e canonisti, il Peter & Paul Seminar, guidato dalla professoressa Myriam Wijlens, docente di Diritto canonico all'Università di Erfurt. La condivisione delle mie riflessioni ha poi portato alla stesura di questo studio, che il mio collega ha chiesto di pubblicare con il titolo «*Sacra potestas – der einzige Weg für die Bedeutung von Laien an der Kirchenleitung?*» in *Theologie der Gegenwart* 65(2022) 3, 177-190. Il testo è stato poi pubblicato in *Nouvelle Revue Théologique* 144(2022) 4, 612-628, con alcune piccole modifiche o aggiustamenti per i suoi lettori. E ora viene tradotto in italiano dal francese a cura della rivista *Il Regno* (titoli e sottotitoli redazionali).

² Nel mio approccio dottrinale mi piace utilizzare questa espressione generica per designare la comunità ecclesiale, ma anche per includere la diversità delle sue figure, dalla semplice riunione di pochi fedeli (cf. Mt 18,20) alla Chiesa universale intesa come comunione di tutte le Chiese particolari, passando per queste ultime nella forma consueta della diocesi, ma anche di raggruppamenti di Chiese particolari, in specifico nelle province ecclesiastiche, senza dimenticare l'ampia gamma di comunità associative, compresi gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica nelle loro rispettive originalità. Per la cronaca, la dottrina canonica distingue due grandi tipi di «comunità», le comunità associative e le comunità gerarchiche, che funzionano, tra l'altro, come idealtipi che comprendono le comunità nelle loro varietà estreme. La nostra riflessione in questo studio ci porterà a capire che solo alcune comunità hanno un governo che è una questione di «sacra potestà», *potestas sacra*.

³ «I fedeli, in virtù del loro sacerdozio regale, partecipano all'offerta dell'eucaristia ed esercitano il loro sacerdozio con la recezione dei sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con la rinuncia a sé stessi e con la carità effettiva» (*LG* 10b nella parte finale, che cita, in una nota originale sulla partecipazione dei fedeli: PRO XI, lett. enc. *Miseren-*

tissimus Redemptor, 8.5.1928: AAS 20[1928], 171s, e PRO XII, al-loc. *Ci avete*, 22.9.1956: AAS 48[1956], 714; EV1/312). È chiaro, quindi, che il sacerdozio regale dei fedeli va oltre il «culto» per includere la testimonianza, la rinuncia e la carità, in breve, quello che Yves Congar ha chiamato «culto esistenziale».

⁴ Il binomio «offerire-fare», *offerre/conficere*, oggi sarebbe preferibile sostituirlo con «tutti celebrano e uno presiede». Nel Vaticano II, il sacerdozio comune dei fedeli si traduce nel loro «sacrificio spirituale» – sempre in questa linea di culto esistenziale con cui, attraverso il ministero dei presbiteri (e dei vescovi), essi «si consumano in unione con Cristo, unico mediatore» (lat. *consummatur in unione cum sacrificio Christi: Presbiterorum ordinis* 2d; EV1/1247).

⁵ L'espressione *in persona Christi* va intesa solo in senso lato per riferirsi all'intero ministero sacerdotale! Si ricorderà la correlazione tra *in persona Christi* (dove Cristo si rende presente nell'eucaristia) e *in persona Ecclesiae* (cioè l'assemblea, compreso il presbitero, che celebra). Oltre all'opera di riferimento di B.-D. MARIANGEAS, *Clés pour une théologie du ministère. In persona Christi – In persona Ecclesiae* (Théologie historique n. 51), Beauchesne, Paris 1978, rimando allo studio di D.M. FERRARA, «In persona Christi. Valeurs et limites d'une formule», in *La Maison-Dieu* 54(1998) 215, 59-78. Si veda anche lo studio di M. SEEWALD, «Wer stellt wen dar? Über drei Formen der Repräsentation und die Stellung des ordinierten Amtes in der katholischen Kirche», in M. ECKHOLT, J. RAHNER (a cura di), *Christusrepräsentanz: Zur aktuellen Debatte um die Zulassung von Frauen zum priesterlichen Amt*, Herder, Freiburg im Breisgau 2021, 19-43.

⁶ Si noti l'espressione sinonima *potestas spiritualis* applicata ai presbiteri, che si dice esercitino la parte di autorità di Cristo che loro compete nel ministero di edificazione della Chiesa (cf. *PO* 6; EV1/1257).

⁷ Il loro ministero pastorale *loco Dei praesidentes gregi* si declina secondo la loro triplice funzione, *letteralmente*, di «maestri di dottrina, sacerdoti del culto sacro, ministri del governo» (lat. *doctrinae*

con un ufficio nel senso del canone 145 (lat. *officium*) o più semplicemente una funzione ecclesiale (lat. *munus*). In senso stretto, la cura pastorale o *cura animarum* riflette quindi la collaborazione ministeriale di alcuni a causa dei loro carismi *ad hoc* (l'idoneità delle persone) e secondo la chiamata della Chiesa, in qualsiasi forma e in base alle necessità della missione.³² La cura pastorale è quindi esercitata «in nome della Chiesa» (lat. *nomine Ecclesiae*). In senso canonico, questa espressione indica una funzione pubblica, giuridicamente parlando, e il suo carattere ufficiale, purché sia esercitata a beneficio della comunità ecclesiale.³³

Uno dei frutti più belli del concilio Vaticano II è la fioritura della diversità e della complementarità dei ministeri, che non sono più appannaggio esclusivo dei chierici come un tempo.³⁴ È attraverso la chiamata da parte della Chiesa di fedeli che abbiano le qualità richieste per i compiti loro affidati (lat. *idonei*: can. 228, § 1, cf. can. 149 §§, 1 e 2; LG 33c; AA 24f) che è ora possibile un'ampia partecipazione al lavoro pastorale in senso stretto.

Questa partecipazione dei laici avviene in modi diversi, sia attraverso la cooperazione nell'esercizio della potestà di giurisdizione (can. 129, § 2), sia attraverso l'attribuzione di un ufficio propriamente detto già costituito dal diritto (lat. *officium*, pl. *officia*: can.

145, § 1) o creato dall'autorità competente che allo stesso tempo lo conferisce (can. 145, § 2), o più ampiamente dal conferimento di funzioni al servizio di comunità o cappellanie che non implicino l'intervento dell'autorità competente per la fornitura di uffici (lat. *munus*, pl. *munera*).

In conformità con il diritto e con una lettera di missione che determina il quadro e i limiti dell'ufficio o dell'incarico affidato,³⁵ molti laici partecipano al governo delle comunità, a diversi livelli della vita della Chiesa, a livello diocesano e specialmente a livello parrocchiale o nella direzione di un servizio amministrativo o caritativo, o a livello della Chiesa universale, specialmente nella curia romana secondo il suo diritto particolare o all'interno di associazioni di fedeli in conformità con i loro statuti ecc.

In questa fase, la partecipazione dei laici va oltre lo stretto ambito della partecipazione all'esercizio della potestà di governo o di giurisdizione (cf. can. 129, § 2). In realtà – e questa è la realtà nelle nostre diocesi euro-atlantiche – è attraverso l'attribuzione degli uffici che questi laici «riconosciuti idonei hanno la capacità di essere ammessi dai sacri pastori agli uffici e alle funzioni ecclesiastiche» (can. 228, § 1; cf. le sue fonti: LG 33c, CD n. 10c e AA 24f). Da diversi decenni, la maggior parte delle nostre diocesi lo sta imparando. Questo è certamente faticoso, ma ci ha

magistri, sacri cultus sacerdotes, gubernationis ministri). In tal modo si dichiara già che la *potestas sacra* si dispiega secondo questa triplice funzione. Possiamo fare riferimento al decreto *Christus Dominus* sull'ufficio pastorale dei vescovi (d'ora in poi: CD), dove i padri conciliari evocano addirittura una triplice *potestas* di insegnare, santificare e guidare (cf. i verbi latini *docere, sanctificare e pascere*) specificando subito dopo che i vescovi sono stati costituiti con il dono dello Spirito «veri e autentici maestri della fede, pontefici e pastori» (CD 2b; EV 1/575). In CD 2 troviamo una reminiscenza della tripartizione tra la potestà d'ordine, da un lato, e la potestà del magistero e del governo, dall'altro. A. Cattaneo ricorda anche il significativo cambiamento di formulazione della LG tra lo schema del 1963, che parlava ancora di *potestates docendi, sanctificandi ac regendi*, e quello del 1964, dove si tratta delle tre funzioni della missione unica di Cristo e del suo corpo ecclesiale. Il decreto CD promulgato un anno dopo conserva ancora una traccia della triplice «*potestas*»: cf. A. CATTANEO, «*Potestas sacra*», in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO (a cura di), *Diccionario general de derecho canónico*, vol. 6, Universidad de Navarra – Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2012, 344-345.

⁸ Cf. J.-F. CHIRON, «Synodalité et ecclésiologie de l'Église universelle», in *Recherches de Science Religieuse* 106(2018) 3, 383-401, qui 391-398.

⁹ I padri conciliari si affrettano a ripetere la stessa cosa, ma in modo diverso e più chiaro in termini negativi: «I vescovi non devono essere considerati come vicari dei romani pontefici» (LG 27c; EV 1/352).

¹⁰ André de Halleux, eminente patrologo di Lovanio prematuramente scomparso, parlava di Cristo e dello Spirito come di «cause prime»: è Cristo il vero pastore ed è lui che, attraverso il suo Spirito, realizza la comunione del suo popolo, mentre le norme ministeriali delle comunità delle origini intervengono successivamente. Cf. A. de HALLEUX, «Fraterna communio», in *Irénikon* 58(1985), 291-309, qui 293-294. Il tema della *sacra potestas*, che

include dal XII secolo la distinzione tra ordine e giurisdizione, partecipa a queste indispensabili regolamentazioni ministeriali della Chiesa secondo le circostanze e lo sviluppo dottrinale che si impongono all'indomani del II millennio. Faceva parte di un paradigma ecclesiologicalo (*sacerdos-eucharistia*) che non è più quello che si è presentato al momento del Vaticano II, in particolare con i *tria munera (Ecclesia-ministerium)*, di cui parlerò tra poco. Sto seguendo le conclusioni della tesi del defunto L. VILLEMEN, *Pouvoir d'ordre et pouvoir de juridiction. Histoire théologique de leur distinction* (Cogitatio fidei n. 228), Cerf, Paris 2003, 379s.

¹¹ Cf. *Codex juris canonici 1917* can. 329, § 1 *cum potestate ordinaria regunt*; *CIC 1983* can. 381, § 1 *potestas ordinaria, propria et immediata*.

¹² Per inciso, Ilona Riedel-Spangenbergger usa sia il termine *Vollmacht* sia il termine *Gewalt*, mentre la traduzione tedesca del *CIC 1983* sceglie quest'ultimo termine. Cf. I. RIEDEL-SPANGENBERGER, «Vollmacht», in A.V. CAMPENHAUSEN, I. RIEDEL-SPANGENBERGER, R. SEBOTT (a cura di), *Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht*, vol. 3, F. Schöningh, Paderborn – München – Wien – Zurich 2004, 843-846.

¹³ *CJC 1917* cann. 329, § 1, 334, § 1, 335, § 1 e 336, § 1; *CIC 1983* can. 381, § 1, 391 e 392, § 1.

¹⁴ La preferenza per l'uso dell'espressione *potestas regiminis* porterà, a mio avviso, ad altri problemi quando entrerà in gioco la trilogia dei *tria munera*, di cui mi occuperò tra poco, compreso il *munus regendi*, solitamente tradotto con «funzione di governo». Per una persona comune, ci vorrà un attimo a equiparare la «potestà di governo» con la «funzione del governo», sebbene ognuna di queste espressioni abbia una concettualità diversa. Per questo motivo, sostengo l'uso classico di «potestà di giurisdizione» (cf. can. 129-144).

¹⁵ Cf. J. FUCHS, «Origine d'une trilogie ecclésiologique à l'époque rationaliste de la théologie», in *Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques* 53(1969) 2, 185-211.



portato a mostrare un altro volto della Chiesa, quando la sua azione pastorale e il suo slancio missionario non poggiano più esclusivamente sul ministero dei presbiteri.

Va notato, quindi, che la partecipazione dei laici al governo ecclesiale non si riduce alla collaborazione nell'esercizio della potestà di giurisdizione (can. 129, § 2). Anziché partire dalla *potestas sacra* – cioè da un attributo del ministero episcopale e, nel senso della potestà d'ordine, del ministero dei presbiteri –

questo approccio parte dall'*Ecclesia* come *congregatio fidelium*, cioè dai fedeli che la compongono. È infatti all'interno e al servizio della comunità ecclesiale che si dispiega la *cura animarum* in senso stretto per disporla alla sua missione nel cuore di questo mondo.

In questa prospettiva, i ministeri non appaiono forse più chiaramente come servizi di ciò che la comunità è chiamata a fare e a vivere:³⁶

Alphonse Borras

¹⁶ Cf. A. BORRAS, «Considérations canoniques sur le “partage” de la charge pastorale», in *Nouvelle Revue Théologique* 134(2012) 3, 424-440; «Partager la charge pastorale ou participer à son exercice?», in *Prêtres diocésains* n. 1493, 2012, 424-436.

¹⁷ Y. CONGAR, *Ministères et communion ecclésiale*, Cerf, Paris 1971, 177-178, nota 21. La sua posizione riflette implicitamente quanto riportato a questo proposito negli *Acta Synodalia*: «*Vitatur tamen nimis rigida applicatio istius triplicis muneris, ne tripartitio theologiae imponatur. Unde magis respicitur ad sensum*» (*Acta Synodalia* III/I, 285). Cf. A. FERNÁNDEZ, «*Munera Christi et munera Ecclesiae*». *Historia de una teoría*, Euns, Pamplona 1982, 667.

¹⁸ Cf. *Acta Synodalia* III/VIII, 96s.

¹⁹ P. VALDRINI, «Jurisdiction», in J.-Y. LACOSTE (a cura di), *Dictionnaire critique de théologie*, Quadrige-PUF, Paris 2002, 740s, qui 740. Dall'abbondante letteratura canonica sulla *potestas* (cf. ad esempio, già vent'anni dopo il Vaticano II, l'inventario raccolto da A. CELEGHIN, *Origini e natura della potestà sacra*, Morcelliana, Brescia 1987), si deve constatare che la questione è aperta. Cf. G. GHIRLANDA, «*Potestas sacra*», in C. CORRAL SALVADOR, V. DE PAOLIS, G. GHIRLANDA (a cura di), *Nuovo dizionario di diritto canonico*, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1993, 803-812, qui 806.

²⁰ Anche Arturo Cattaneo riprende questi due orientamenti generali, il secondo basato su fatti storicamente attestati: in questa seconda ipotesi, la congiunzione dei due si realizzerebbe solo negli uffici di presidenza ecclesiastica che richiedono una piena cura d'anime. Cf. CATTANEO, «*Potestas sacra*», 345s.

²¹ *Potestas ordinis* ritorna sei volte: cann. 274, § 1, 292, 966, § 1, 1333, § 1, 1^o, 1336, § 3, 3^o e 1338, § 2.

²² Cf. *Codex iuris canonici, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Fontium annotatione et indice analytico-alfabético auctus* (d'ora in poi *Fontium Codex 1983*), Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1990, nota *ad locum*. Per il can. 375, § 1, il legislatore fa riferimento anche a *LG* 20, ma dimenticando *LG* 18! Viene citato anche *CD* 2b, che parla di (*mandatum* e di) *potestas* secondo la trilogia usata prima del Concilio, cioè la triplice potestà di insegnare (*docere*), santificare (*sanctificare*) e guidare (*pascere*). Per il can. 375, § 2, il legislatore adduce *CD* 11. Nel can. 375, § 1, il *CIC 1983* parla dei vescovi in genere e non si esprime in termini di *potestas* ma piuttosto di dono dello Spirito Santo a motivo della loro successione agli apostoli (cf. can. 375, § 1, di cui *LG* 19 è una delle fonti autentiche) e della recezione dei *tria munera* da esercitare nella comunione gerarchica (cf. can. 375, § 2, che cita *LG* 21 e la *NEP*, oltre che, curiosamente, *CD* 11).

²³ Ciò vale per gli altri prelati che sono a essi assimilati (cf. quanto si afferma nel can. 134, § 2 sull'«ordinario del luogo»), a eccezione dei vicari, dei prefetti e degli amministratori apostolici, che esercitano il loro ministero in nome del papa, cioè in modo vicariale (cf. can. 371). Nel caso di altri vescovi, vescovi titolari di ogni genere e vescovi ausiliari o coadiutori, essi ricevono un ufficio come quello di vicario generale o di vicario episcopale, che include una potestà di giurisdizione ordinaria: non proprio come il vescovo diocesano, ma vicario; quanto ai vescovi della curia romana o ai legati pontifici, essi partecipano secondo il loro ufficio alla potestà di giurisdizione del papa, generalmente in modo ordinario e vicario.

²⁴ Fino al 1972 (quando fu pubblicato il motu proprio *Ministeria quaedam*), per chierici si intendevano le persone destinate al clero e incardinate in una diocesi (o in un ordine religioso o in una congregazione) e tonsurate a tale scopo (*CJC 1917* can. 111).

²⁵ Tra l'altro, è a seconda dell'orientamento generale adottato, cioè quello di un legame intrinseco o quello di una determinazione estrinseca, che si può prevedere una maggiore partecipazione dei laici all'esercizio della giurisdizione. Cf. VALDRINI, «Jurisdiction», 741.

²⁶ *LG* 33 e *AA* 24 sono citati dal legislatore tra le fonti autentiche del can. 129, § 2. Cf. *Fontium Codex 1983*, 34, nota *ad locum*.

²⁷ Cf. M. WIJLENS, «Die Partizipation von Laien an der Leitungsgewalt. Neue kirchenrechtliche Möglichkeiten erfordern eine theologische Reflexion», in *Theologie der Gegenwart* 65(2022) 3, 162-176. Si veda anche GHIRLANDA, «*Potestas sacra*», 806.

²⁸ Papa Francesco ha così nominato una suora saveriana, quindi laica (e quindi non ordinata), alla carica di sottosegretario del Sinodo dei vescovi, con diritto di voto come i padri sinodali.

²⁹ Cf. J.-P. BAGOT, «Pastorale», in *Catholicisme* 10, coll. 765-774, in particolare coll. 765 e 773. Questo doppio significato fa parte della dottrina canonica: É. JOMBART, «Charge d'âmes», in *Catholicisme* 2, coll. 953-954; H. HALLERMANN, «Seelsorge. II. Kath.», in CAMPENHAUSEN, RIEDEL-SPANGENBERGER, SEBOTT (a cura di), *Lexikon für Kirchen und Staatskirchenrecht*, vol. 2, F. Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 2002, 534s.

³⁰ Nel linguaggio comune, come nel *CIC 1983*, l'espressione «cura pastorale» (lat. *cura pastoralis*) tende a soppiantare quella di *cura animarum* per designare l'ufficio pastorale del parroco o del moderatore (cf. cann. 515, § 1; 516, § 2; 517; 519; 527, § 1; 542; 543, § 1; 545, § 1 e 548, § 3). Anche l'espressione più classica, *cura animarum*, cura d'anime, compare nel *CIC 1983*, in 10 occasioni, una delle quali è espressamente legata al parroco.

³¹ JOMBART, «Charge d'âmes», coll. 953s. Certo, questo testo è datato: ha 70 anni e ciò risulta evidente nello stile e nel linguaggio; da allora gli uffici non sono più attribuiti esclusivamente ai chierici. Tuttavia, è ancora attuale per quanto riguarda il duplice obbligo della carità e della giustizia dal punto di vista dei loro titolari. Oggi, per questo obbligo, si parla più facilmente d'obbligo di funzione.

³² La tradizione canonica ha sempre ritenuto che l'accesso a un ministero debba rispondere a una «necessità», o addirittura giustificare la sua «utilità» (cf. can. 1025, § 3). Infatti, non si assume un ufficio o una funzione «per sé stessi» (per servire sé stessi!), ma «per la sollecitudine verso gli altri» (per servire!).

³³ Cf. A. BORRAS, «Petite grammaire canonique des nouveaux ministères», in *Nouvelle Revue Théologique* 117(1995) 2, 240-261; «Les ministères des laïcs dans la mission de l'Église», in *Esprit et Vie*, serie speciale n. 2, novembre 2010, 37-53.

³⁴ Come promemoria, ecco i vari passi in cui i padri del Vaticano II evocano la diversità e la complementarietà dei ministeri: *LG* 7c.f; 12b; 32c e soprattutto 33c [fonte autentica dei cann. 129, § 2 e 228]; *CD* 10c; *Apostolicam actuositatem*, nn. 2b, 24f; *Unitatis redintegratio*, n. 2d (parte finale); *Ad gentes*, nn. 15i e 21c (parte finale); *GS* 32d.

³⁵ Cf. A. BORRAS, «La lettre de mission: une garantie de légitimité?», in *L'Année Canonique* 50(2008) 1, 183-207.

³⁶ CONGAR, *Ministères et communion ecclésiale*, 19.